

CONFEDILIZIA RICORDA LE SCADENZE

Giorni di passione per i proprietari di case

SETTIMANA di passione per chi è proprietario di casa. Lo ricorda la presidente di **Confedilizia**, Annamaria Terenziani, ripercorrendo il calendario. La scadenza non riguarda più chi possiede una 'prima casa': era già esentato dall'Imu e da quest'anno non deve la Tasi. Sulla base di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016 i Comuni non possono aumentare le aliquote, se non in caso di dissesto finanziario. Tutti, però, possono diminuirle. Per quanto riguarda il Comune di Reggio queste sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Due le novità a cui fare attenzione: quest'anno bisogna tener conto della riduzione del 50% di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) e dello sconto del 25% per le seconde case date in affitto con

canone concordato.

Prima casa e terreni agricoli non pagano. Niente Imu e niente Tasi: le prime case da quest'anno non pagano né la prima né la seconda imposta. Lo stesso vale per i terreni agricoli. Non pagano poi le pertinenze dell'abitazione principale (una per categoria catastale). Ma attenzione: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l'imposta e inoltre per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'Aire l'esenzione vale per una sola unità immobiliare.

Seconda casa. Le aliquote non possono essere aumentate (se non per i Comuni che hanno dichiarato dissesto). Dunque a giugno si è pagata metà dell'imposta del 2015, ora va versata l'altra metà. **Affitto, sconto 25% su concordati.** Per le seconde case in affitto

c'è una importante novità. Gli immobili affittati con canone concordato hanno uno sconto del 25% sull'imposta dovuta: poteva essere applicato già nell'acconto pagato a giugno ma, se così non è stato, la riduzione va applicata alleggerendo il saldo. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).

(1 - continua)

